

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
XX anniversario
della promulgazione del Codice di Diritto Canonico
25.1.1983 - 25.1.2003

GIORNATA ACCADEMICA
Vent'anni di esperienza canonica,
24 gennaio 2003

Settima Relazione
I processi e le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale,
Rev.mo PADRE FRANCISCO J. RAMOS, O.P.,
Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino

Sommario:1. Introduzione; 2. I processi sono strutturalmente al servizio della giustizia; 3. Il CIC del 1983 ha perfezionato il diritto processuale per meglio essere al servizio della giustizia ecclesiale; 4. I processi al servizio della giustizia ecclesiale negli ultimi vent'anni; 5. Le sanzioni strutturalmente al servizio della giustizia ecclesiale; 6. Le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale negli ultimi vent'anni; 7. Le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale nel futuro; 8. Conclusione.

Eminenze Reverendissime, Eccellenze,
cari colleghi Professori e Studenti delle Facoltà Pontificie,
Signore, Signori:

Il tema che mi è stato assegnato da presentare in questa Giornata Accademica è: «I processi e le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale». Naturalmente il tema specifico deve essere esposto nell'insieme degli argomenti di questa Giornata Accademica: «Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003». Sono queste le coordinate che mi hanno portato a strutturare la mia presentazione secondo il seguente schema: in primo luogo, ricordare che i processi e le sanzioni, a motivo della loro natura funzionale, strutturalmente sono al servizio della giustizia in generale e quindi della giustizia ecclesiale; nel secondo punto presenterò lo sforzo del Codice del 1983 affinché i processi e le sanzioni fossero più conformi alla loro strutturale finalità; in terzo luogo proporrò l'esperienza concreta di questi vent'anni, e qualche indicazione per il futuro.

1.Introduzione

Il Codice, in se stesso, può e deve essere visto come l'insieme di norme che servono all'ordine giuridico della Chiesa e quindi alla giustizia ecclesiale, esso non ha lo scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità nella vita della

Chiesa, ma il suo fine è creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e ai carismi, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia delle singole persone che ad essa appartengono.¹ La Chiesa, « come una compagine sociale e visibile, ha bisogno di norme: sia perché la sua struttura gerarchica ed organica sia visibile, sia perché l'esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate, specialmente quella della sacra potestà e dell'amministrazione dei sacramenti, possa essere adeguatamente organizzata, sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, che è basata sulla carità, garantendo e ben definendo i diritti dei singoli. Infine affinché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse ».² La giustizia nella Chiesa non si esaurisce nel suo corpo giuridico e tanto meno nel CIC del 1983, anche se questo ci permette di conoscere con certezza e vivere nella giustizia nella Chiesa.

«Le leggi canoniche, per loro stessa natura, esigono l'osservanza » -ricorda il Papa nella costituzione apostolica appena citata -.³ Ed è qui che entra il nostro discorso specifico. Normalmente l'osservanza delle leggi si realizza in forma spontanea, quasi naturale, perciò di solito nemmeno pensiamo che le nostre azioni siano conformi alle leggi, agendo spontaneamente. I fedeli, normalmente, hanno ricevuto una formazione cristiana pratica, tale perché segue la disciplina cristiana, intesa come quell'insieme di norme e di strutture che regolano il comportamento e danno una configurazione visibile e ordinata ad un individuo, gruppo o ente. Il fedele che vive la sua vita cristiana regolare, o i membri degli istituti di vita consacrata, o il sacerdote che realizza il suo ministero, lo fanno non per un adempimento servile della legge, ma mossi dalla carità verso Dio e il prossimo. Seguono la legge, ma nella libertà dei figli di Dio.

2. I processi sono strutturalmente al servizio della giustizia

Può succedere, però, che i diritti non siano rispettati, perché qualcuno o alcuni non rendono a coloro che hanno diritto ciò che ad essi è dovuto. Di fronte all'inadempimento delle leggi, ordinariamente nella Chiesa si ricorre alla persuasione, per fare osservare le leggi mediante il consiglio, l'esempio, la carità; talvolta, per restaurare la giustizia ed evitare le contese giudiziarie, si ricorre a mezzi come la transazione o riconciliazione, oppure la stessa controversia è affidata al giudizio di uno o più arbitri. Qualche volta, purtroppo, non è

¹ Cf. Ioannes Paulus pp. II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges* qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur, 25 Ianuarii 1983, in AAS 75/II (1983) XI= EV 8/626.

² Ioannes Paulus pp. II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges* qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur, 25 Ianuarii 1983, in AAS 75/II (1983) XII-XIII= EV 8/635.

³ Ioannes Paulus pp. II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges* qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur, 25 Ianuarii 1983, in AAS 75/II (1983) XIII= EV 8/636.

possibile evitare le controversie sui diritti. In questi casi la Chiesa, come tutte le società sviluppate, si avvale della potestà giudiziale per risolvere autoritativamente le controversie.

Può succedere ugualmente che i diritti rimangano incerti nonostante la volontà di adeguarsi a ciò che è determinato dal diritto. Come nel caso dei diritti controversi: quando i diritti sono incerti, la potestà giudiziale è chiamata a dichiarare autoritativamente l'esistenza o meno dei fatti giuridici in questione, e le conseguenze giuridiche annesse ad essi dalla legge.

Oggetto del giudizio sono pure i delitti per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena. Ritorniamo su questa materia nella seconda parte di questa relazione, ma giova mettere in rilievo che anche questi processi, che hanno come oggetto l'irrogazione e la dichiarazione della pena, sono a servizio della giustizia ecclesiale. Chi non comprende che il processo penale rende un servizio alla giustizia nella Chiesa, nel difficile campo del suo oggetto, nello sforzo di chiarire i fatti delittuosi nella loro esistenza e imputabilità? Servizio al bene pubblico della Chiesa, obiettivo di tutto il diritto penale, ma anche servizio alla giustizia nella Chiesa riguardo al delinquente, che non può essere privato del suo diritto di difesa e che ha diritto ad una pena giusta, conforme al diritto. Quale diritto? Ovviamente della Chiesa, che ha come Legge suprema la salvezza delle anime.⁴

Esiste un altro campo nel quale sorgono controversie: le controversie riguardo agli atti di potestà amministrativa, che è la forma con cui ordinariamente si esercita la potestà di governo, fino al punto che non di rado si parla del governo in riferimento alla potestà amministrativa o esecutiva. Le controversie insorte in occasione dell'esercizio della potestà di governo possono riguardare la loro legittimità o la loro discrezionalità. Malgrado il significativo passo in avanti fatto dal CIC del 1983 per meglio regolare il campo dell'esercizio della potestà amministrativa, le controversie in questo campo esistono, e i processi contenzioso-amministrativi servono affinché l'esercizio della potestà dei Superiori nella Chiesa sia sempre più giusto e conforme al diritto, e siano meglio rispettati i diritti di tutti i fedeli.

3. Il CIC del 1983 ha perfezionato il diritto processuale per meglio essere al servizio della giustizia ecclesiale

Il processo è nella sua stessa natura al servizio della giustizia ecclesiale, allo stesso tempo, il CIC del 1983 ha fatto un rinnovato sforzo perché ciò che già è insito nel processo, fosse ancora meglio determinato dalle leggi. Ricordiamo alcuni dei passi fatti dal CIC del 1983, anche se nel caso del diritto processuale canonico non ci sono stati dei grandi cambiamenti riguardo al CIC del 1917, non soltanto perché si volle partire dal Codice precedente, ma perché oggettivamente il Libro IV del Codice pio-benedettino (*De processibus*) riuscì a codificare la tradizione giuridica in materia processuale, arricchendola con i progressi fatti

⁴ «In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet» (can.1752).

sulla materia dalla scienza giuridica anche statale. Il nuovo Codice ha ancora migliorato questa parte del Diritto canonico.

Guardando all'insieme dei canoni, il CIC del 1983 ha snellito il diritto processuale, per rispondere alla generale domanda che si sentiva nella Chiesa di fare i processi canonici più accessibili ai fedeli, specialmente riguardo alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Con lo stesso intento, senza abbandonare l'idea di avere uno schema fondamentale di processo contenzioso ordinario, c'è stata una profonda «matrimonializzazione» del processo canonico, cosa perfettamente comprensibile e realista, poiché sono queste le cause che conoscono i tribunali ecclesiastici in forma quasi esclusiva, sia a livello dei tribunali inferiori, che nel Tribunale Apostolico della Rota Romana. Si vede anche l'importanza di avere conservato il processo contenzioso ordinario come paradigma per tutti i processi (cann.1670, 1691; can.1728). Adesso, che la funzione dei processi al servizio della giustizia ecclesiale opera anche nel campo del diritto penale, la regolamentazione del giudizio contenzioso ordinario, che è il prototipo del processo, è la base indispensabile e indiscussa del processo penale canonico. Invero, salvo le disposizioni dei canoni sul processo penale (cann.1717-1728), « nel giudizio penale devono essere applicati, se non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sulle cause riguardanti il bene pubblico » (can.1728, §1⁵).

Alcuni specifici cambiamenti fatti dal CIC del 1983 si rivelano particolarmente significativi per mettere effettivamente il processo al servizio della giustizia ecclesiale. Ne menziono solo alcuni.

Il primo dei canoni del Libro VII del Codice ha aggiunto un secondo paragrafo al canone affine del CIC del 1917, che si riferisce alle controversie insorte per un atto di potestà amministrativa. Come la dottrina ha rilevato fin dai primi tempi dopo la promulgazione del Codice, l'espressione adoperata dal Legislatore: « possono essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo »⁶ (espressione in sé restrittiva), apre la possibilità per il futuro di portare queste controversie ai tribunali, cioè apre la possibilità che tali controversie siano conosciute da un vero processo giudiziale, appunto per il servizio della giustizia ecclesiale.

In favore della giustizia nella Chiesa, vi è nel CIC del 1983 una maggiore apertura al diritto particolare: il V dei Principi ispiratori nella revisione del CIC (approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967) orientava in questa direzione.⁷ I membri del gruppo di revisione non approvarono come norma generale che i tribunali inferiori potessero avere norme

⁵ « *Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant* » (can.1728, §1).

⁶ « *Attamen controversiae ortae ex actu potestatis administrative deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum* » (can.1400, §2).

⁷ Cf. *Synodus Episcoporum, Relatio Principia quae quo Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbatus, 7 Octobris 1967, in Communicationes 1 (1969) 82.*

particolari,⁸ ma lasciarono la possibilità nei casi specifici.⁹ Il CIC del 1983 è sensibile alla necessità di rispondere al principio che le norme processuali si accordino agli usi dei diversi luoghi,¹⁰ allorquando dà alle Conferenze episcopali poteri in questa materia¹¹ e prevede l'esistenza di leggi particolari.¹² In questi vent'anni sono state diverse le Conferenze episcopali che hanno, infatti, stabilito norme più vicine agli usi e necessità delle proprie Nazioni, e molti tribunali hanno considerato opportuno avere e stabilire Regolamenti propri. È ancora attuale il monito delle *Praenotanda* allo *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus* del 1976 in favore dell'unità delle leggi processuali e della loro interpretazione giurisprudenziale.¹³ Inoltre, considerando la possibilità che una causa sia giudicata da diversi tribunali, secondi i diversi gradi, si vide la necessità di stabilire l'uniformità delle norme del processo.¹⁴ Inoltre, già allora si poteva prevedere, e si è comprovato

⁸ « [...] ipsi censent melius esse si in singulis casibus et pro singulis institutis dicatur quid leges particulares edicere possint vel debeant » (*Communicationes* 8 [1976] 184). « Tribunalia inferiora (non Apostolica) ordinationes particulares ab Episcopo vel Conferentia Episcoporum pro suo territorio approbatas habere possunt quae tamen valorem actus processualis non afficiant et legibus generalibus Codicis non sint contrariae » (*Communicationes* 10 [1978] 219).

⁹ Cf. *Communicationes* 10 (1978) 219. Nell'ultima revisione fatta dalla Commissione di revisione, uno dei padri ancora accenna alla necessità di norme più conformi alle circostanze sociali e culturali. La Segreteria e i Consultori non risposero all'indicazione, prestando attenzione all'altra parte dell'osservazione del padre (cf. *Communicationes* 16 [1984] 52-53).

¹⁰ C. Zaggia, *I tribunali interdioesani e regionali nella vita della Chiesa*, in *Dilexit iustitiam: Studia in honorem A. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, 150-151.

¹¹ Cf. can.1421, §2: scelta di giudici laici; can.1423: erezione tribunali interdioesani (in questo caso non Conferenza Episcopale, ma Coetus Episcoporum); can.1425, §4: giudice unico in I istanza; can.1439: erezione tribunale 2° istanza; can.1714: norme per la transazione, compromesso; can.1733: erezione e normativa per un ufficio o consiglio diocesano per i ricorsi amministrativi.

¹² Esempi: can.1422: determinazione della durata nell'ufficio di giudice; can.1425, §3: determinazione dei turni giudicanti nei singoli casi; can.1436, §2: il promotore di giustizia o il difensore del vincolo ad universitatem causarum vel ad singulas causas; can.1470, §1: ammissione di persone coram tribunali; can.1509, §1: notificazioni atti giudiziali; can.1520: termini per la perenzione; can.1561: modalità per l'esame dei testimoni; can.1580: spese e onorari dei periti; can.1602, §3: modalità per le difese (*restrictus*) e le osservazioni; can.1649: spese giudiziali e gratuito patrocinio; can.1653, §1: modalità per l'esecuzione della sentenza; can.1672: per la trattazione da parte del giudice ecclesiastico di cause relative agli effetti soltanto civili del matrimonio. È doveroso notare che nella maggioranza dei canoni sopra citati si fa riferimento alla « lex particularis », all'« Episcopus » o allo « ius particulare », soltanto in un caso si rimanda alla « ordinatio tribunalis » (can.1602, §3).

¹³ « attentis hierarchica structura tribunalium et iure a fidelibus deferendi semper suam causam ad Sedem Apostolicam, leges processuales in universa Ecclesia debent substantialiter inter se congruere » (*Communicationes* 8 [1976] 184).

¹⁴ Il quinto dei *Principi di revisione* espressamente dichiarava: « Verum enim vero ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fidei in toto orbe catholico causam suam in quovis iudicii gradu vel in quovis litis statu cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre. In comperto est ad iustitiae administrationem necessarium esse in diversis gradibus unitariam quamdam organizationem iustitiae servare; sine qua occasio vel ansa daretur incertitudini iudiciorum aut fraudibus aliisque incommodis bene multis aut illorum expeditioni ad Sedem Apostolicam » (*Synodus Episcoporum, Relatio Principia quae quo Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum*

posteriormente, che l'elaborazione delle norme processuali particolari richiede di un personale con maggiore preparazione, cosa che non sempre esiste a livello delle Chiese particolari.

Sempre nell'ottica di prestare un servizio alla giustizia nella Chiesa, l'istituto della competenza dei tribunali ha importanti modifiche nella legislazione attuale. Non ripetiamo, in questa sede, le norme che regolano il foro competente in generale (cann.1404-1416) né le norme che regolano la competenza dei tribunali sulle cause di nullità di matrimonio (can.1673). Dobbiamo ricordare però che anche qui il Legislatore ha dovuto ponderare due interessi che possono incontrarsi, la celerità ed accessibilità della giustizia e la certezza e sicurezza della stessa giustizia. Sono valori reali del processo, che mirano ambedue alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, ma che non sempre è stato facile coniugare. Le norme sui tribunali competenti, in generale e nelle cause di dichiarazione di nullità di matrimonio, come ha comprovato l'esperienza di questi venti anni, hanno saputo disporre la forma che i processi siano veramente al servizio della giustizia ecclesiale.

Riguardo l'organizzazione dei tribunali di prima e di seconda istanza, tra i tanti, emergono tre pregi: primo, l'organico dei tribunali è centrato sulla figura del Vescovo diocesano, sia dando il nome di Vicario giudiziale al tradizionale Officiale (sì da palesare la sua funzione vicaria), sia dando maggiore stabilità all'organizzazione ordinaria dei tribunali, evitando di menzionare i tribunali delegati, pur rimanendo la possibilità, per il Vescovo diocesano, di delegare la potestà giudiziale.¹⁵ Tuttavia, ordinariamente il Vescovo diocesano esercita la potestà giudiziaria mediante il Vicario giudiziale e i giudici.¹⁶ Ciò non solo per la difficoltà di trovare il tempo per realizzare tale aspetto della sua missione pastorale, quanto per accordarsi al VII dei *Principi per la revisione del CIC*: «dovranno essere chiaramente distinte le diverse funzioni della potestà ecclesiastica, cioè quella legislativa, amministrativa e giudiziaria, ed essere idoneamente stabilito da quali organi le singole funzioni vengono esercitate».¹⁷

Il CIC del 1983 offre ai Vescovi diocesani la possibilità di avvalersi del tribunale diocesano, così come hanno la possibilità, adesso ordinaria, di avvalersi dei tribunali inter-diocesani: « più Vescovi diocesani possono concordemente, con l'approvazione della Sede

approbatus, 7 Octobris 1967, in *Communicationes* 1 [1969] 82).

¹⁵ Il can.135, §2 limita la potestà di delegare di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, ma non la potestà giudiziale del Vescovo: «Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuius decreto aut sententiae praeparatorios perficiendos».

¹⁶ «Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem executivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicalem sive per se sive per Vicarium iudicalem et iudices ad normam iuris» (can.391, §2).

¹⁷ «...potestatis ecclesiasticae clare distinguantur diversae functiones, videlicet legislativa, administrativa et iudicialis, atque apte definiatur a quibusdam organis singulae functiones exercentur» (Synodus Episcoporum, Relatio *Principia quae* quo Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbatus, 7 Octobris 1967, in *Communicationes* 1 [1969] 83 = EV 2/1709).

Apostolica, costituire nelle loro diocesi ... in luogo dei tribunali diocesani ».¹⁸ Senza rompere quindi la centralità della funzione del Vescovo diocesano, anche nell'esercizio della potestà giudiziale, per meglio servire la giustizia, si demanda l'esercizio ad altre persone.

Inoltre, il CIC del 1983 ha regolamentato la possibilità di giudici diocesani laici, per la integrazione dei collegi giudicanti (can.1421¹⁹). Nelle cause riservate al tribunale collegiale di tre giudici (can.1425, §1), si ha la possibilità, allorquando nemmeno con i giudici laici sia possibile la formazione dei collegi, in primo grado di giudizio, con il permesso della Conferenza Episcopale, il Vescovo diocesano può affidare le cause ad un unico giudice chierico (can.1425, §4²⁰).

Infine, riguardo all'organizzazione dei tribunali, vi è la possibilità di designare un uditor per svolgere l'istruttoria della causa, anche nel caso in cui vi è un giudice unico, e non solo nel caso del tribunale collegiale.²¹ Ai tribunali che si trovano nell'indigenza di personale con i gradi accademici richiesti viene permesso di avvalersi di uditori affinché aiutino nell'istruzione delle cause.

Perché i processi fossero sempre meglio al servizio della giustizia ecclesiale, il CIC del 1983 e specialmente la Cost. Ap. *Pastor bonus* hanno affidato al Tribunale Apostolico della Rota Roma importanti compiti. La Cost. Ap. *Pastor bonus* (28 giugno 1988), art. 126, descrive la funzione della Rota Romana con le seguenti parole:

«Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la sede apostolica per tutelare i diritti nella chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza, e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore ».²²

Tutelare i diritti nella Chiesa è la prima importante funzione della Rota Romana. Quando un fedele ritiene che i tribunali locali non gli abbiano reso giustizia nella propria causa, può rivolgersi, mediante legittimo appello, alla Rota Romana, con la certezza che essa costituisce un tribunale di singolare perizia e serietà.

Altra funzione che è stata affidata al Tribunale Apostolico della Rota Romana è quella di provvedere all'unità della giurisprudenza, attraverso le proprie sentenze. Uno dei problemi esistenti nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa è la diversità con la quale

¹⁸ «Plures dioecesani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordēs, in locum tribunalium dioecesanorum..., unicum constituere in suis dioecēsis tribunal primae instantiae...» (can.1423).

¹⁹ «Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituentur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum» (can.1421, §2).

²⁰ «In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat » (can.1425, §4).

²¹ «Iudex vel tribunal collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis» (can.1428, §1).

²² «Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est» (art. 126).

sono interpretati e applicati i capi di nullità del matrimonio. La causa della diversità può essere riscontrata nell'aumento delle cause di nullità presentate al giudizio della Chiesa, e allo sforzo realizzato dalla stessa Chiesa per rispondere con nuove motivazioni al problema del fallimento del matrimonio. Non si può nemmeno non considerare che la causa della diversità nell'interpretare ed applicare i capi di nullità sia anche la mancanza di conoscenza approfondita delle motivazioni determinate nella legge. Il Santo Padre, in diverse occasioni, è intervenuto per orientare la retta comprensione di alcuni capi di nullità; la Segnatura Apostolica –come parte del suo compito di vigilare per la retta amministrazione della giustizia– in diversi modi ha corretto alcune interpretazioni sbagliate. La Rota Romana –come tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli– è chiamata ad influire sull'unità della giurisprudenza, sia direttamente, riformando le sentenze che arrivano alla Rota Romana mediante l'appello, sia attraverso il peso delle proprie sentenze. L'importanza delle sentenze rotali è da ricercare non solo nell'autorevolezza che di per sé godono, ma anche e principalmente nel considerare la forza delle argomentazioni in esse contenute.²³

Riguardo all'effettivo influsso delle sentenze rotali in favore dell'unità della giurisprudenza, occorre ricordare le parole di Giovanni Paolo II: « È infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede ». ²⁴ Giova ricordare, inoltre, che una qualche sentenza isolata –anche se della Rota Romana– non può essere ritenuta « giurisprudenza », perché con tale accezione si intende un congruo numero di decisioni che si coagulano in un certo periodo di tempo e nello stesso senso.²⁵ Ancora di più, « per giurisprudenza deve intendersi –cito il Cardinale M. F. Pompedda²⁶– non soltanto una interpretazione della norma ripetuta in senso univoco, ma che insieme è da includere in detto concetto anche una uniformità orizzontale, cioè comune ai collegi giudicanti entro lo stesso organo giudiziario.²⁷

Funzione della Rota Romana è quella di essere d'aiuto agli altri tribunali con le proprie sentenze. Le diocesi non sempre dispongono di persone altamente preparate a svolgere la

²³ J.F. Castaño, *Studio esegetico-dottrinale sulle tre figure del can.1095*, in *Angelicum* 69 (1992) 193-255. Z. Varalta, *De iurisprudentiae conceptu*, in *Adnotationes Professorum*, Roma 1979, 65. F.Finocchiaro, *La giurisprudenza nell'ordinamento canonico*, in *La Norma en el derecho canónico*, Vol.1, Pamplona 1979, 993.

²⁴ Ioannes Paulus pp. II, *Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis Sacrae Romanae Rotae: in ferendis sententiis responsis Dicasteriorum et Tribunalium Sedis Apostolicae standum est*, 24 Inuarii 1981, n.5, in *AAS* 73 (1981) 232.

²⁵ Cf. C. Gullo, *Giurisprudenza e politica giudiziaria ecclesiastica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 44/II (1983) 437.

²⁶ M. F. Pompedda, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, 6.

²⁷ Nello stesso senso, ricorda R. Burke: « ...when we talk about Rotal jurisprudence, we are talking about a manner of judging causes which has been accepted in the Tribunal of the Rota. By that I mean the common way of judging certain causes by many Rotal judges. [...] The famous Cardinal Heard, when he was the Dean of the Rota, forbade the individual publication of Rotal decisions for this reason: it would lead to a misunderstanding on people's part of what was true Rotal jurisprudence » (R. Burke, *Canon 1095, 1° and 2°, in Incapacity for Marriage*, Roma 1987, 129-130).

delicata mansione giudiziaria, né possono consentire loro di acquisire con facilità grande esperienza. Spesso hanno altri impegni e l'incarico giudiziale non costituisce che una parte della loro attività. Le sentenze, redatte da esperti nominati fra i più preparati dei diversi paesi, costituiscono un valido aiuto per l'amministrazione della giustizia, poiché i problemi sono trattati con competenza e professionalità.

I processi canonici hanno ricevuto un particolare impulso, per meglio essere al servizio della giustizia ecclesiale, sia attraverso la competenza di cui è stato investito il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel campo della giustizia amministrativa, sia per la funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Sul primo aspetto, occorre ricordare che la giustizia amministrativa nella Chiesa è relativamente nuova, in continuo perfezionamento e a poco a poco praticata. Espressione di questo progresso sono i cambiamenti introdotti dalla *Pastor bonus* al testo del CIC del 1983 (al can.1445, §2). La Cost. Ap. *Pastor bonus* ha fatto importanti precisazioni sull'oggetto specifico dei ricorsi e i vari motivi possibili a giustificazione del ricorso, ha allargato la possibilità che il ricorso sia presentato non soltanto per un giudizio di illegittimità dell'atto, ma anche « circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo »; ha anche determinato la competenza della Segnatura Apostolica per quanto riguarda « altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai Dicasteri della Curia Romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi Dicasteri ». ²⁸ Acutamente è stato osservato da S.E.R. Mons. Julián Herranz: « Anche questo è stato un contributo del nuovo Codice – sia pur indirettamente – allo sviluppo della giustizia amministrativa nella Chiesa ». ²⁹

Riguardo alla funzione di vigilanza, come è stato fatto presente, non si tratta semplicemente della vigilanza sui tribunali, ma della vigilanza « sulla retta amministrazione della giustizia », perciò tale funzione non si limita al controllo, bensì si estende alla cura di promuovere che la giustizia sia realizzata con efficacia e secondo la finalità che le è propria. Inoltre, la Segnatura Apostolica ha chiaramente manifestato di voler esercitare tale compito « non per concentrare su di sé ogni incarico, ma per aiutare fraternamente i tribunali dei vescovi e per prestare un servizio ai medesimi ... per il bene delle anime, nella retta amministrazione della giustizia ». ³⁰

²⁸ «§1. Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum perentorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.

§2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegittimo illatorum.

§3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria» (Const. Ap. *Pastor bonus*, art. 123).

²⁹ *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, in *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 448.

³⁰ *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Litterae circulares Inter cetera ad Praesides*

Il titolo che riguarda *La disciplina che deve essere osservata nei tribunali* (cann.1446-1475) punta integralmente sul buon andamento dei tribunali e, quindi, su un migliore servizio alla giustizia nella Chiesa. I canoni che direttamente si riferiscono al giudice danno precise indicazioni su come evitare i giudizi, quando ciò sia possibile. Se i processi si fanno necessari, allora viene ricordato al giudice l'obbligo di offrire il suo ministero. È di particolare importanza il can.1452 che determina i poteri del giudice nelle cause penali e nelle altre cause che vertano sul bene pubblico della Chiesa o sulla salvezza delle anime. Il giudice, è chiaramente stabilito, deve procedere anche d'ufficio, e può supplire la negligenza delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogni qualvolta lo ritenga necessario per evitare una sentenza gravemente ingiusta (can.1452, §2³¹). Questo canone, fondamentale sui poteri del giudice, risponde alla visione del processo nelle cause che vertono sul bene pubblico; tra queste le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, non come cause «*di parte*» ma «*tra parti*», perché l'interesse della Chiesa, in questo tipo di cause, prevale sull'interesse delle parti.

Allo stesso tempo, il CIC del 1983, cercando di essere sempre al servizio della giustizia ecclesiale, nel titolo dedicato a regolare *Le parti nella causa*, afferma chiaramente: «Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio» (can.1476³²). Quando si riferisce specificamente alla possibilità di impugnare il matrimonio, il Legislatore stabilisce: «Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1° i coniugi» (can.1674³³). Non si trovano quindi i limiti stabiliti dal CIC del 1917 (can.1971*). Nel testo del canone il termine è: «i coniugi», appositamente voluto molto generico, perché si evinca che la Chiesa cattolica, senza rivendicare nessun diritto, è pronta ad offrire il suo ministero nell'esercizio della funzione giurisdizionale, anche a coloro che non sono suoi membri.

Passando allo studio della procedura, alla serie di formalità che regolano il giudizio contenzioso ordinario (prototipo dei processi canonici e normalmente obbligatorio anche nei processi tipici e speciali, sempre che non ci siano norme specifiche) il CIC del 1983 ha fatto modifiche di grande importanza; presentiamo qualche esempio.

Quasi come una costante, prima del CIC del 1983 ed anche attualmente, si sente dire che sarebbe opportuno snellire la procedura delle cause di nullità di matrimonio. La Chiesa certamente ha sempre avuto la preoccupazione di non soffocare la sostanza per rispettare la forma, e ha cercato di avere una forma breve, chiara e sicura. Nell'ultima revisione del

Conferentiarum Episcopaliū de Tribunalium Ecclesiasticorum statu et activitate, 28decembris 1970, n.5, in AAS 63 (1971) 482-483= EV 3/2910.

³¹ «§1. In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae publicum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt. §2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter iniustam sententiam, firmis praescriptis can.1600 » (can.1452).

³² «Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere » (can.1476).

³³ «Habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1° coniuges » (can.1674).

Codice, la Chiesa ha fatto una profonda semplificazione della procedura per meglio servire la giustizia nella Chiesa. La parte *De iudiciis in genere* comprende 101 canoni (cann.1400-1500), mentre la relativa materia del CIC del 1917 ne comprendeva 154 (cann.1552*- 1705*); la parte *De iudicio contentioso ordinario* contiene 155 canoni (cann.1501- 1655), mentre la corrispondente parte del CIC del 1917 ne conteneva 219 (cann.1706*-1924*). I canoni sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio sono venti (cann.1671-1691), includendo il processo documentale e le norme generali, che complessivamente contano sei canoni (cann.1686- 1691). I canoni speciali, d'altra parte, sono in perfetta coordinazione con i canoni del processo ordinario.

Il CIC del 1983, nello sforzo di servire meglio la giustizia, ha introdotto, nell'elenco delle prove, la dichiarazione delle parti. I canoni che regolano questo mezzo di prova, lo fanno con acuta precisione: «possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo» (can.1536, §2³⁴). In sintonia con questo canone, per la dichiarazione di nullità del matrimonio, è stabilito: «A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can.1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testi sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli» (can.1679³⁵).

Qualche anno fa, la Segnatura Apostolica è intervenuta a motivo dell'uso meno corretto che alcuni tribunali avevano fatto di questa prova, appoggiandosi principalmente su di essa e non, come dovrebbe essere, sull'insieme dei mezzi di prova, chiarendo, in tal modo, l'interpretazione dei canoni che riguardano questo mezzo di prova.³⁶ La norma, in sé stessa, promuove la giustizia ecclesiale, e il motivo che ha dato occasione alla formazione di questa pratica, ora codificata, è stato autorevolmente ribadito dalla Congregazione per la dottrina della fede, in una Lettera ai Vescovi dell'Oberrhein, del 14 settembre 1994: « La disciplina della chiesa, mentre conferma la competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici nell'esame della validità del matrimonio dei cattolici, offre anche nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione, allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta coscienza ».³⁷

³⁴ «§1. Confessio iudicialis unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi.

§2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborant» (can.1536).

³⁵ «Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can.1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula» (can.1679).

³⁶ Cf. R. Burke, *La «confessio iudicialis» e le dichiarazioni giudiziali delle parti*, in *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1995, 1530.

³⁷ «Disciplina ecclesiae, dum in examine de validitate matrimoniorum catholicorum confirmat

La determinazione positiva del principio del diritto alla difesa è nuova, in quanto il diritto di difesa è stato elevato a principio, ed è espressione della maggiore coscienza del suo rispetto nella Chiesa. Il canone lo stabilisce espressamente: « La sentenza è viziata da nullità insanabile se: ... all'una o all'altra parte si negò il diritto di difesa » (can.1620, 7^o38). Occorre osservare che nel Codice non esiste un elenco dei casi nei quali il diritto di difesa è violato, essendo un fatto da accertare nei casi particolari. Questa indeterminatezza –d'altra parte naturale– ha dato adito a certi abusi: sono stati prodotti ricorsi per violazione del diritto di difesa con troppa facilità, quando la parte sconfitta non trovava altri mezzi per impugnare la sentenza. Il fatto che sia trascurata qualche formalità non necessariamente comporta il diniego del diritto di difesa, inoltre bisogna distinguere tra il diritto alla difesa e l'effettivo uso di esso da parte degli avvocati e dei loro assistiti: non ci sarebbe nullità se, concesso il diritto, le parti non ne facessero uso per negligenza o per comodità.³⁹ Il problema dell'opposizione incontrollata dalle parti rimane nel CIC del 1983 senza una soluzione totalmente soddisfacente.

4.1 processi al servizio della giustizia ecclesiale negli ultimi venti anni

Abbiamo presentato alcuni dei punti attraverso i quali il Legislatore ha cercato di perfezionare il processo canonico affinché questo potesse attingere meglio la sua strutturale funzione al servizio della giustizia nella Chiesa. Sono passati venti anni dalla promulgazione del CIC del 1983, venti anni nei quali i Vescovi, il personale che lavora nei tribunali nelle diverse parti del mondo e la dottrina hanno fatto lo sforzo di conoscere e applicare le novità del Codice. Sono stati anni di profondo lavoro e di adattamento perché per diversi punti è stato necessario cambiare mentalità e modo di fare. Nell'insieme sono stati anni di sforzo che hanno dato frutti positivi, e nonostante ciò, si trovano ancora abusi risalenti a legislazioni vigenti nel passato e ci sono anche alcuni problemi nuovi che impediscono che i processi siano realmente al servizio della giustizia ecclesiale. Il diritto si impara anche nella pratica che forma l'esperienza giuridica diretta ad arricchire tutto il mondo del diritto per il

competentiam exclusivam tribunalium ecclesiasticorum, vias etiam novas ad probandam nullitatem unionis praecedentis offert hac mente, ut omne discrimen –inquantum fieri potest– inter veritatem in processu accessibilem et veritatem obiectivam, a recta conscientia cognitam, excludatur » (Congregatio pro Doctrina Fidei, *Epistula ad catholicae ecclesiae episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas nuptias inierunt*, 14 Septembris 1994, n.9, in AAS 84 [1994] 978= EV 14/1462).

³⁸ «Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, si: ... ius defensionis alterutri parti denegatum fuit» (can.1620).

³⁹ «La giurisprudenza rotale dunque ha ritenuto comunemente che nelle cause matrimoniali, né il processo, né la sentenza sono nulli quando la parte non si fa assistere da un avvocato. Ma accanto a questa, o a equivalente formulazione, sono state fatte nella giurisprudenza alcune osservazioni o riserve che sembrano insinuare la possibilità di certe fattispecie nelle quali la mancanza dell'avvocato darebbe effettivamente luogo alla nullità della sentenza» (G. Erlebach, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1991, 233-235).

bene della comunità, ma non possiamo tacere che, anche attraverso la pratica, si tramandano usi e abusi. Ci sono anche alcuni problemi nuovi che impediscono che i processi siano effettivamente al servizio della giustizia ecclesiale, nonostante il perfezionamento apportato dal CIC del 1983. Per enumerare questi problemi mi avvalgo di ciò che è stato indicato da persone che hanno una conoscenza concreta e autorizzata per la posizione che occupano negli uffici della Curia Romana, o hanno fatto studi concreti in materia.⁴⁰ I dati li prenderò da questa fonte, l'interpretazione sarà mia, anche se tengo in seria considerazione quanto affermano questi autori.

In alcuni Paesi ci sono poche o pochissime cause all'anno, mentre in altri luoghi, in particolare in alcuni Paesi anglofoni, il loro numero è molto grande. Da questa situazione emergono due conseguenze che bisogna analizzare separatamente.

La prima è che nei Paesi in cui il numero di cause è molto ridotto, si possa pensare che esista una carenza in questo particolare ambito del servizio pastorale, principalmente imputabile a mancanza di personale dedicato a questo specifico ministero, con la preparazione necessaria per svolgerlo convenientemente. Manca il personale con la dovuta preparazione per essere Vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, giudici diocesani, promotori di giustizia, difensori del vincolo e mancano anche persone che possano svolgere la funzione di avvocato. L'agevolazione introdotta con la possibilità di nominare i laici come giudici diocesani o promotori di giustizia o difensore del vincolo, o di allargare con fiducia il numero di avvocati che possano patrocinare nei tribunali ecclesiastici, tranne poche eccezioni, è stata applicata scarsamente. Il problema della mentalità precludente la presenza dei laici in questi campi è stata in gran parte superata, persiste però la difficoltà di potersi servire di personale che abbia la preparazione professionale conveniente e necessaria, sia perché non sempre essi hanno i gradi accademici necessari, sia per la difficoltà di impiegarli con una remunerazione adeguata che permetta loro di dedicarsi di fatto a questa attività ed essere in continuo aggiornamento. La preparazione del personale necessario è costosa, lunga e impegnativa. Le diocesi non possono affrontare il sovvenzionamento di questi studi per i chierici e a maggior ragione per i laici. Inoltre è un investimento per il futuro, poiché sono richiesti anni di studio, e non sempre direttamente per il servizio delle diocesi, in quanto ci sono i tribunali interdioCESANI che hanno necessità di personale specializzato. Per di più, qualche volta i frutti concreti sono frustrati: il personale preparato si vede occupato da altri impegni che gli impediscono di acquisire la dimestichezza con l'ufficio e l'aggiornamento indispensabile; nei casi più gravi ancora, lasciano il ministero.

La seconda considerazione che emerge dai dati statistici si riferisce ai tribunali che conoscono un numero grande di cause. Questo aspetto è più difficile da analizzare: si riconosce che in alcuni luoghi il numero dei matrimoni che si trovano in situazione irregolare per motivo di un precedente matrimonio è molto grande. Con un numero più grande di

⁴⁰ Cf. F. Daneels, *Observations on the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, in *Forum* 11 (2000) 467-477.

matrimoni falliti, è comprensibile che le domande di dichiarazione di nullità di matrimonio che arrivano ai tribunali siano maggiori. Una maggiore informazione e formazione dei fedeli sulla possibilità teorica e pratica che i loro matrimoni nulli siano dichiarati tali dall'autorità ecclesiastica, così che le situazioni di matrimoni irregolari possano essere regolate, ha fatto sì che i fedeli ricorrano maggiormente ai tribunali ecclesiastici. Quando i tribunali ecclesiastici ci sono e funzionano bene, i fedeli vedono la giustizia come accessibile, e le cause aumentano. D'altra parte, pur riconoscendo gli aspetti indicati, allo stesso tempo dobbiamo notare che il numero elevato di dichiarazioni di nullità di matrimonio in alcuni tribunali è la conseguenza di una forma scorretta di attuazione della legge da parte di tali tribunali. Non si può non vedere che ci sono tribunali in cui l'amministrazione della giustizia difetta sia processualmente che sostanzialmente, cioè tanto nell'osservanza delle formalità del processo, quanto nell'interpretazione dei capi di nullità e formulazione legale di essi.

Pensiamo che, nel campo processuale, lo sforzo per superare questi abusi abbia prodotto già dei buoni risultati, nonostante restino ancora non poche difficoltà, e che lo sforzo di miglioramento nei tribunali non debba e non possa fermarsi. Nel campo dell'interpretazione ed applicazione dei capi di nullità la situazione non è migliorata e non si vede ancora una flessione di tendenza.

L'uno e l'altro problema richiedono maggiore preparazione delle persone che lavorano in questi campi e un atteggiamento di maggiore fedeltà a quanto la legge stabilisce. Riguardo alla forma di interpretare ed applicare i capi di nullità, si vede la necessità che la giurisprudenza possa arrivare a un'interpretazione più uniforme dei canoni che regolano la materia e che la dottrina li presenti in forma più accessibile e chiara. Senz'altro sono da apprezzare gli studi approfonditi in queste intricate materie, ma si sente la necessità di sintesi che, in piena fedeltà al Magistero e impregnati degli orientamenti della giurisprudenza della Rota Romana, siano accessibili agli operatori dei tribunali. Le persone che lavorano nei tribunali ecclesiastici, di solito non dispongono né del tempo, né dei mezzi per approfondire la propria preparazione in questa materia, che è oggettivamente complessa.

La struttura vigente del processo continua ad essere vista da alcuni come una difficoltà affinché il processo sia di fatto al servizio della giustizia ecclesiale. Si afferma che il processo è troppo complicato nelle formalità che lo compongono e che il suo carattere contenzioso non risponda alla realtà per la quale esso deve essere usato, cioè per l'accertamento della verità a fini di giustizia nelle cause di dichiarazione di nullità del matrimonio. Queste cause, si argomenta, si fanno non di rado con l'accordo tra i coniugi, nel comune volere di fare dichiarare nullo il loro matrimonio, e il tutto per poter passare a nuove nozze. Alle volte, infine, si fanno senza l'intervento o la collaborazione della parte convenuta.

Le cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio sono considerate dal diritto cause contenziose, ma deve risultare chiaro ciò che si vuole dire con questo termine. Già dal primo canone del Libro *De processibus* si afferma espressamente che esse sono cause contenziose: oggetto del giudizio contenzioso sono i diritti di persone giuridiche da perseguire o

da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare (cf. can.1400, §1, 1^{o41}). Quindi, le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, trattate per dichiarare l'esistenza o meno dei fatti giuridici sui quali si basa la domanda di dichiarazione di nullità, e in cui i giudici devono pronunciarsi sulle conseguenze prodotte dalla norma annessa a tali fatti: tali cause sono contenziose. Nella stessa linea, è espressamente stabilito che nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, tranne le norme speciali (cann.1671-1691), « in tutto il resto attinente al modo di procedere, si devono applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone o per le cause riguardanti il bene pubblico » (can.1691⁴²).

Bisogna ricordare, però, cosa si vuole significare nell'affermare che esse sono cause contenziose. Il termine « contenziose » le distingue dalle cause penali, cosa che è fuori discussione; d'altra parte, che siano contenziose si riferisce al fatto che devono essere trattate « in contraddittorio », inteso come possibilità di interloquire non episodicamente, possibilità quindi di un insieme di controlli, di reazioni e di scelte, e anche la possibilità di subire i controlli e le reazioni altrui,⁴³ *sub ductu iudicis*. « Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o *ex officio* »,⁴⁴ ma non è accettabile un processo in cui la parte che si oppone non permetta di procedere *ad ulteriora* a causa dei suoi interventi spesso illeciti o incidenti a catena sotto la etichetta dello *ius defensionis denegatum*.

Non è soltanto una questione terminologica, e alcuni non sono convinti della necessità e opportunità di adoperare il « contraddittorio » nelle cause di nullità di matrimonio. Questa opinione afferma che sarebbe meglio adoperare un processo di carattere amministrativo, perché ciò che si domanda è la dichiarazione della nullità del matrimonio, generalmente per poter passare a nuove nozze. Altri chiedono di passare ad un processo di carattere amministrativo considerando la situazione di alcuni tribunali nella Chiesa, che non sono sufficientemente attrezzati per adoperare seriamente i processi contenziosi; infatti, in alcuni tribunali il processo si fa in forma più amministrativa che non con l'uso del contraddittorio.

⁴¹ « §1. Obiectum iudicii sunt:

1^o personarum physicarum vel iuridicarum iura perseguenda aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda;

2^o delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam » (can.1400, §1).

⁴² « In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes » (can.1691).

⁴³ «Intrinseca autem in eo consistit ut disceptatio iudicialis evolvatur *in contradictorio*, seu facta utriusque parti plena et libera facultate sua iura deducendi et tuendi» (M. Lega - V. Bartocetti, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica iuxta CIC*, vol.I, Romae 1950, 17).

⁴⁴ Ioannes Paulus PP. II, *Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos*, 26 Ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 923.

Teoricamente, il Supremo Legislatore potrebbe determinare altro mezzo di accertamento della validità o meno dei matrimoni. Il processo contenzioso è « forma » per tutelare il diritto controverso, ma, accertata la verità sostanziale, il modo o la forma di accertamento può essere diversa secondo i tempi ed i luoghi.

Tuttavia, la forma contenziosa è conservata nel CIC del 1983 per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, non solo per essere la forma tradizionalmente applicata in questi casi, ma anche perché si ritiene che sia ancora la forma più adatta per arrivare alla verità e alla giustizia. Le mancanze di alcuni tribunali possono essere vere e devono essere considerate, non per abbandonare la forma giudiziale, ma per cercare di superare le carenze esistenti, in particolare con la preparazione del personale necessario.

5. Le sanzioni strutturalmente al servizio della giustizia ecclesiale

Il tema che ci è stato affidato è « I processi e le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale ». In questo contesto, vengono spontaneamente alla mente i fatti con cui la Chiesa si è dovuta confrontare alla fine di questi venti anni di esperienza giuridica. La reputazione della Chiesa è stata messa in questione dai mezzi di comunicazione sociale, i quali hanno ventilato fino all'estremo i casi di abusi sessuali, principalmente quelli commessi dai chierici che hanno abusato dell'autorità morale loro concessa dall'ufficio e dallo stato clericale. Oltre al problema sessuale che ha dato origine a questo scandalo, i mezzi di comunicazione sociale e anche gruppi di fedeli hanno questionato e questionano sulla forma di gestione di questi problemi da parte delle autorità ecclesiastiche. Più specificamente, anche se non sempre nominato espressamente, è stato messo in questione il diritto penale della Chiesa e l'applicazione che di esso hanno fatto le autorità responsabili dei casi in questione. Il tema quindi proposto per la nostra relazione riveste grande attualità e non possiamo omettere di dire qualcosa al riguardo, anche se molto semplicemente e solo nel campo delle sanzioni, senza entrare nella valutazione degli abusi sessuali propriamente tali.

Il termine «sanzione» è il primo ad orientare la nostra comprensione delle sanzioni come qualcosa al servizio della giustizia ecclesiale. Sanzione nel linguaggio forense, ha il significato di approvazione di un atto legislativo o amministrativo da parte dell'autorità competente. Nei documenti medievali, invece, sanzione significava la formula con la quale si tendeva a garantire l'osservanza delle disposizioni in essi contenuti. La sanzione quindi si presenta come istituto giuridico al servizio della giustizia. Nel primo caso, essa approva e conferma l'atto legislativo o amministrativo; nel secondo, attraverso la minaccia delle sanzioni, cerca di essere persuasiva sull'adempimento delle leggi. Estensivamente, sanzione è venuto a significare l'evento dannoso al quale i destinatari della legge debbono soggiacere in caso di trasgressione della stessa. Quest'ultimo significato come « male da infliggere a chi non si è conformato ad una regola », è il significato con cui viene usato il termine sanzione nel tema assegnatomi. È in questo senso che dobbiamo chiederci se le sanzioni siano al servizio della giustizia ecclesiale.

Le ragioni che tradizionalmente vengono addotte per spiegare l'esistenza della potestà coercitiva o punitiva nella società e nella Chiesa permettono di vedere il servizio che esse svolgono alla giustizia all'interno di Essa.

La finalità primaria della pena è di punire colui che nella comunità agisce in modo da ledere i diritti degli altri; questa finalità è conosciuta come finalità retributiva. La pena, mediante la sofferenza che infligge, cerca di umiliare una volontà arrogante e prepotente, riducendola alla misura della coesistenza. In fondo, la sanzione penale tutela e garantisce la pacifica coesistenza pratica dei consociati partecipanti a uno stesso ordine giuridico e sociale e, nel nostro caso, più propriamente ecclesiale. « "Retribuire" non significa far patire al reo con la medesima sofferenza materiale con cui egli ha fatto patire alla vittima, ma far retrocedere la sua volontà criminale alla comune misura coesistenziale ».⁴⁵

L'idea stessa di restaurazione o ripristino dell'ordine leso per una azione contraria ad esso, ci porta all'aspetto indicato nel titolo di questa relazione: « le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale ». L'ordinamento giuridico della Chiesa non è tutta la realtà della Chiesa, né è destinato a compiere tutti i rapporti di giustizia nella Chiesa, ma certamente esso è una parte importante della giustizia nella Chiesa. Il ripristino di tale ordine è elemento fondamentale della giustizia nella Chiesa, elemento del quale non si può prescindere, benché non sia per sé sufficiente.

Diverse teorie hanno cercato di dare alle sanzioni una finalità diversa data dalla teoria « retributiva ». Tra queste possono essere annoverate la prevenzione, l'intimidazione, la difesa sociale, l'emenda, la riparazione dello scandalo. Tutti questi aspetti possono essere considerati, ma non sostituire la funzione propria della pena, cioè il ristabilimento di quell'ordine sociale, basato sulla giustizia, che è stato infranto da chi ha commesso il delitto. Usando la classica distinzione tra fine principale e fini secondari, dobbiamo dire che la riparazione del danno o ristabilimento dell'ordine infranto dal delitto è il fine primario; fini secondari sono la funzione medicinale e la riparazione dello scandalo.

La finalità preventiva delle sanzioni fa vedere che esse sono strutturalmente orientate al servizio della giustizia ecclesiale. Non si può dubitare della forza dissuadente del male che le sanzioni possono avere, né sull'opportunità di infliggere le sanzioni anche per questo motivo: lo ricorda il proverbio popolare « è meglio prevenire che curare ». Ma non si può strutturare la pena in ordine al suo valore deterrente, perché nessuno ha il diritto di togliere i diritti agli altri e la pena comporta sempre la privazione di un bene.

La Chiesa, nel suo agire, si preoccupa della santificazione e della salvezza delle anime, scopo che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema. « Dunque... il fine della pena ecclesiastica prima di tutto è la conversione del delinquente, conversione che si attua nella restaurazione della comunione ecclesiale di carità violata. Non per niente la censura è considerata come la pena peculiare della Chiesa ».⁴⁶ Quindi anche nell'infliggere una pena, Essa

⁴⁵ F. D'Agostino, *La sanzione nell'esperienza giuridica*, Torino 1989, 122.

⁴⁶ A.G. Urru, *Punire per salvare. Il Sistema Penale nella Chiesa*, Roma 2002, 37.

intende correggere ed emendare il colpevole. Non è la correzione del reo il fine strutturale della pena che, con la punizione del delitto, cerca di ristabilire l'ordine sociale, ma è infliggendo le pene che si cerca sempre la salvezza del malfattore. La giustizia nella Chiesa, come sempre la giustizia cristiana, va oltre il rendere a ciascuno ciò che gli spetta, ma si propone di salvare la pecora smarrita. L'importanza della funzione medicinale delle pene nella Chiesa ha portato alcuni autori ad affermare che la pena ecclesiastica ha come fine unico e comune, prima di tutto, la conversione del delinquente. È certamente un aspetto che nella Chiesa ha particolare importanza, ma nella Chiesa esistono anche le pene espiatorie.

Le pene espiatorie sono date in vista dell'espiazione del delitto commesso. La loro diretta finalità è di riparare il delitto e restaurare la giustizia. Ma la stessa espiazione ha un senso di riscatto, di purificazione, anche se non è richiesta la conversione del reo. Espiare significa emendare con la pena una colpa commessa e, etimologicamente ha il senso di «rendere puro, purificare». Perciò, riguardo alla funzione di servizio alla giustizia ecclesiale, anche le pene espiatorie hanno un pieno significato.

6. Le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale negli ultimi venti anni

Abbiamo cercato di evidenziare come le sanzioni per la loro stessa struttura e per volontà espressa del Legislatore sono al servizio della giustizia ecclesiale. Dopo queste considerazioni sorge spontaneo chiedersi come siano state applicate le sanzioni nella Chiesa in questi venti anni dalla promulgazione del Codice. I dati che riferiamo riguardano il Tribunale Apostolico della Rota Romana, la Congregazione per la Dottrina della Fede e la Congregazione per il Culto divino e i Sacramenti.

Per quanto riguarda la Rota Romana, Mons. Vittorio Palestro, che ha fatto una accurata rassegna della Giurisprudenza Rotale nelle *causae iurium* e penali, tra gli anni 1909 e 1993,⁴⁷ afferma:

«... le cause penali discusse riguardano quasi prevalentemente i delitti di ingiuria e diffamazione oppure i delitti “*contra bonos mores*” da parte di Ecclesiastici. Abbiamo 31 decisioni nel periodo 1909-1917, 39 decisioni nel periodo 1918-1983, ed una sola decisione dal 1983 al 1996, considerando ambedue le fattispecie».⁴⁸

Negli anni successivi, come appare nella statistica sui tipi di cause pubblicata nel volume su *L'Attività della Santa Sede* nel 1998, le cause penali pendenti il 1° gennaio 1998 erano 4, alla fine dell'anno erano 5.⁴⁹ Nell'anno 1999 sono riportate le stesse cinque cause.⁵⁰

Riguardo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, nei tre ultimi anni di *Attività della Santa Sede*,⁵¹ in quanto si riferisce alla materia penale, mi sembrano significativi i

⁴⁷ Cf. V. Palestro, *Rassegna di Giurisprudenza Rotale nelle cause iurium e penali, (1909-1993)*, Milano 1996.

⁴⁸ M.J. Arroba Conde ... [et al.], *Il processo penale canonico*, Mursia: Milano 2000, 308.

⁴⁹ *L'attività della Santa Sede nel 1998*, Città del Vaticano 1999, 906.

⁵⁰ *L'attività della Santa Sede nel 1999*, Città del Vaticano 2000, 962.

⁵¹ *L'attività della Santa Sede nel 1997, 1998, 1999*, Città del Vaticano 1997-1999.

seguenti dati. Nella relazione dell'attività della Congregazione per la Dottrina della Fede durante l'anno 1998, si può leggere:

«Per quanto riguarda l'esercizio della potestà giudiziaria da parte del Dicastero, è da menzionare come fatto rilevante che il Santo Padre nell'anno trascorso ... ha concesso al Cardinale Prefetto la facoltà abituale speciale di delegare tale potestà giudiziaria della Congregazione».⁵²

La decisione è stata presa – come spiega lo stesso decreto – considerata l'opportunità di costituire presso la Congregazione per la Dottrina della Fede Collegi Giudicanti composti in tutto o in parte, da Giudici sacerdoti che non siano membri della Congregazione e la necessità di introdurre la possibilità di impugnazioni all'interno della stessa Congregazione, mediante la costituzione di « turni ». La novità dei Collegi Giudicanti composti in tutto o in parte da Giudici sacerdoti che non siano membri della Congregazione, ci fa pensare che il numero delle cause giudiziali di cui si occupa questo Dicastero sia aumentato. Non conosco né il numero concreto delle cause né il tipo concreto di cause, si può però supporre, considerando che la Congregazione per la Dottrina della Fede « Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei Sacramenti, che vengano ad essa segnalati... », ⁵³ che saranno cause riguardanti alcuni dei delitti elencati dal Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*.⁵⁴ Possiamo pensare ai delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè: 1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; 2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso. Anche, pensiamo, qualcuno dei delitti più gravi contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.

Infine, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nell'*Attività della Santa Sede nel 1997*, sotto la rubrica « Processi per la dimissione dei chierici dallo stato clericale « in poenam », riporta che nel 1997 i casi giunti sono stati 4, risolti con decreto « de speciali mandato » del Santo Padre.⁵⁵ Negli anni successivi, nella relazione della Congregazione, non si menzionano più le cause penali.

⁵² *L'attività della Santa Sede nel 1998*, Città del Vaticano 1999, 732. Nel 1999 è stato ricordato che il Santo Padre il 15 maggio dell'anno 1998 ha concesso al Cardinale Prefetto la facoltà abituale speciale di delegare la potestà giudiziaria della Congregazione (*L'attività della Santa Sede nel 1999*, Città del Vaticano 2000, 789).

⁵³ « Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit » (Const. Ap. *Pastor bonus*, art. 52).

⁵⁴ Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, *Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos alioque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 18 Maii 2001, AAS 93 (2001) 785-788.

⁵⁵ *L'attività della Santa Sede nel 1997*, Città del Vaticano 1998, 815.

L'attività dei tribunali inferiori, diocesani e inter-diocesani, è concentrata nelle cause di dichiarazione di nullità di matrimonio e le cause penali sono pochissime.

Come spiegare che nella Chiesa si sia fatto poco uso delle sanzioni in questi anni dopo il CIC del 1983?

Tra i motivi di questo uso limitato delle sanzioni nella Chiesa, si deve considerare l'ambiente ecclesiale e giuridico presente in quegli anni in alcuni circoli. Non soltanto l'ambiente generale era negativo all'utilizzo delle sanzioni nella Chiesa, ma alcuni canonisti auspicavano «il passaggio dal diritto penale canonico ad un ordinamento disciplinare canonico che meglio incarnasse la diffusa ansia di adattamento strutturale suscitata dal movimento conciliare ed in particolare dal dibattito sulla revisione del *codex*». ⁵⁶

Nel solco della nascente scuola di teologia del diritto, alcuni hanno negato la natura penale delle sanzioni canoniche e parlano della pena come penitenza *sui generis*. ⁵⁷ Questo approccio pastorale penitenziale non ha avuto influsso diretto nella nuova codificazione perché è arrivato tardi per poter influire sul CIC del 1983, ⁵⁸ tuttavia ha influenzato la disaffezione al diritto penale come esso realmente si trova nella codificazione del 1983.

Lo stesso CIC del 1983 ha potuto influire sullo scarso uso delle sanzioni nella Chiesa. Il CIC del 1983 ha dovuto fare dei compromessi, considerando tutte le dottrine in materia penale presenti all'epoca della revisione. ⁵⁹ Lo ha fatto coscientemente e senz'altro è stata una scelta prudente, sia per dare opportunità alla riflessione dei canonisti di approfondire le questioni non totalmente mature, sia perché ha saputo incorporare nel CIC del 1983 valori presenti nelle diverse correnti di pensiero. Comunque sia, l'assenza di una linea definita (anche se il CIC del 1983 conserva in tutto i valori fondamentali) ha influito nell'incertezza di adoperare il diritto penale per il bene della giustizia nella Chiesa.

La potestà coercitiva della Chiesa nel CIC del 1983 si è in parte oscurata. La parola «potestà» nel CIC appare 156 volte. Nessuna volta viene qualificata come coattiva o punitiva. Nell'*Indice analitico-alfabetico* del CIC del 1983 si elencano sotto il termine potestà, la potestà del R. Pontefice e dei diversi uffici che la possiedono, si menzionano la potestà di dispensare, di ordine, di governo o giurisdizione, di governo, legislativa, esecutiva,

⁵⁶ Si riferisce a Peter Huizing. (Cf. M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli 1996, 38).

⁵⁷ M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli 1996, p.57.

⁵⁸ L. Gerosa, *La scomunica è una pena?: saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico*, Fribourg (Suisse) 1984.

⁵⁹ «Il contenimento del numero dei delitti tipizzati e del ricorso a pene *latae sententiae*, la più generale limitazione quantitativa del libro sesto, il necessario inserimento anche della materia penale nel contesto dei diritti fondamentali dei fedeli, il richiamo interpretativo ai principi del Vaticano II e in particolare alle accentuazioni personalistiche e pastorali costituivano altrettanti segnali di una certa sensibilità codificatoria se non alle conclusioni almeno ai presupposti teologico-giuridici di Peter Huizing e di quanti si erano pronunciati per la sostituzione del diritto penale tradizionale con un ordinamento disciplinare » (M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli 1996, 139).

ordinaria, delegata, giudiziaria, civile. Non è menzionata neanche una volta la potestà coattiva. Questo silenzio, penso, ha influito sul fatto che gli Ordinari abbiano poche volte esercitato questo aspetto del loro ministero.

Non è che il CIC del 1983 taccia totalmente la potestà coattiva: il can.1400, primo del Libro VII sui Processi, è di primaria importanza nel campo penale, anche se non sempre gli si dà la debita attenzione. Il canone afferma: « Oggetto del giudizio sono: i delitti per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena » (can.1400, §1, 2^o⁶⁰). Il CIC del 1983, nel suo Libro VI regola la materia penale, sia in quanto ai delitti e le pene in genere (cann.1311-1399), sia riguardo le pene per i singoli delitti (cann.1364-1399); e la Parte IV del Libro sui Processi è dedicata al processo penale (cann.1717- 1731). Nei fatti però – l'abbiamo visto – sia a livello della Curia Romana che dei tribunali inferiori, diocesani e interdiocesani, poche volte hanno toccato le cause penali.

7. Le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale nel futuro

In primo luogo, occorre approfondire la conoscenza e promuovere la stima nel Diritto penale. La pena o castigo consiste nell'infliggere un male, per umiliare la volontà che ha abusato della sua libertà.⁶¹ Perciò facciamo fatica ad accettare il diritto penale, perché è nella nostra coscienza cristiana che non dobbiamo fare del male. La tradizione scolastica si faceva già la domanda se era lecito o meno infliggere a qualcuno un danno più o meno grave per fargli scontare un torto o una ingiustizia da lui provocati. La risposta di San Tommaso a tale domanda conserva ancora tutta la sua forza e il suo fascino. Nel corpo dell'articolo 1° della questione 108 della II-II della sua *Somma Teologica*, insegna che, l'infliggere un castigo al colpevole, se mira principalmente al male del colpevole, per trovarvi la propria soddisfazione è assolutamente illecito. Se invece l'intenzione tende principalmente a un bene che esige la punizione del colpevole, per esempio, alla loro emenda, o almeno alla repressione del male per la pubblica quiete, oppure tende alla tutela della giustizia e all'onore di Dio, allora infliggere il male può essere lecito, purché siano rispettate le altre debite circostanze.⁶²

San Tommaso conclude che infliggere la sanzione « può essere lecito », purché rispettate le debite circostanze: devono essere inflitte pene conformi alla legge, tendendo più alla

⁶⁰ « Obiectum iudicii sunt: ... delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam » (can.1400, §1, 2°).

⁶¹ « ...per poenam reparatur aequalitas iustitiae, inquantum ille qui peccando nimis secutus est suam voluntatem, aliquid contra suam voluntatem patitur » (San Tommaso, *Summa Theologiae*, II-II, q.108, a.4).

⁶² « Respondeo dicendum quod vindicatio fit per aliquo poenale malum inflictum peccanti. Est ergo in vindicatione considerandus vindicantis animus. Si enim eius intentio feratur principaliter in malum illius de quo vindictam sumit, et ibi quiescat, est omnino illicitum ... Si vero intentio vindicantis feratur principaliter ad aliquod bonum, ad quod pervenitur per poenam peccantis, puta ad emendationem peccantis, vel saltem ad cohibitionem eius et quietem aliorum, et ad iustitiae conservationem et Dei honorem, potest esse vindicatio licita, aliis debitis circumstantiis servatis » (San Tommaso, *Summa Theologiae*, II-II, q.108, a.1).

benignità che alla severità – ciò che è appunto lo spirito del CIC del 1983 e sempre è stata la forma stabilita dal Diritto canonico-. Deve inoltre essere mossa non dalla passione ma dall'emendazione del colpevole, o la repressione del male per la pubblica quiete, o la tutela della giustizia e l'onore di Dio.

In consonanza con questi principi, il Diritto canonico non è favorevole all'utilizzo delle pene, come si evince dalla lettura del canone che inizia il titolo sull'applicazione delle pene:

L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (can.1341⁶³).

L'utilizzo delle sanzioni o sanzioni penali « può essere lecito » rispettando le debite circostanze. Ancora di più, in determinate circostanze per l'Ordinario può essere un dovere applicare le pene. L'Ordinario ha il dovere di procedere all'indagine previa ogniqualvolta abbia notizia, almeno probabile, di un delitto,⁶⁴ e ha l'obbligo di decidere se andare avanti e come, qualora gli elementi raccolti sembrano bastare.⁶⁵

Non si può prescindere da questa funzione dell'autorità pubblica. Una forma necessaria come deterrente del male è che si sappia che non sono accettabili le azioni che danneggiano la comunità, anche se non sia imminente l'applicazione della sanzione.⁶⁶ L'esperienza insegna che la correzione opportuna può salvare la vita morale di un individuo o di una comunità.

Guardando al futuro delle sanzioni nella Chiesa, occorre fare uno sforzo simile all'impresa realizzata negli anni settanta e immediatamente dopo la promulgazione del CIC del 1983. Così come in quegli anni è stato preparato il personale per venire incontro ai casi di dichiarazione di nullità del matrimonio, così dobbiamo impegnarci nel preparare canonisti con le necessarie conoscenze teoriche e pratiche nel campo del diritto penale, sostantivo e processuale.

⁶³ «Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendum curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari» (can.1341).

⁶⁴ «Quoties Ordinarius notitiam, saltem verisimilem, habet de delicto, caute inquirat, per se vel per aliam idoneam personam, circa facta et circumstantias et circa imputabilitatem, nisi haec inquisito omnino superflua videatur » (can.1717).

⁶⁵ «Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius:

1°num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit;

2°num id, attento can.1341, expediat;

3°utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium» (can.1718).

⁶⁶ «Le sanzioni non sono necessarie come motivo normale dell'obbedienza, ma come una *garanzia* che coloro i quali sono disposti a obbedire volontariamente non vengano sacrificati a coloro che non sono disposti a farlo» (H. Hart, *Il concetto di diritto*, tr. it., Torino 1965, 230, citato in F. D'Agostino, *La sanzione nell'esperienza giuridica*, Torino 1989, 48).

8. Conclusione

Vogliamo concludere ribadendo che il CIC del 1983 ha fatto un positivo sforzo nel fare sì che la legislazione della Chiesa sia al servizio della giustizia, particolarmente in ciò che si riferisce alle sanzioni e ai processi. Le une e gli altri sono fondati sulla luce della legge suprema della *salus animarum* che regge tutto l'ordinamento della Chiesa, rivolto per questo ad una autentica promozione dell'uomo nella prospettiva di una antropologia umana e cristiana altrettanto autentica, preoccupata sempre di insegnare che non è l'uomo per la legge, ma la legge è per l'uomo, in un vero servizio di giustizia e di carità.